

norevole ministro penserà certamente a far sì che i nostri intendimenti siano soddisfatti, e coll'ordine del giorno presentato dalla Commissione egli troverà modo di superare le difficoltà cui ho accennato. In questa fiducia ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Omodei.

**OMODEI.** Io ho chiesto di parlare soltanto per dire, che trattandosi di una legge così importante e per le modifiche che si sono apportate al disegno di legge, come ha detto l'onorevole relatore, in seguito al ritiro dell'articolo 6 e alla scomparsa dell'articolo 9, sarebbe conveniente sospendere per poco la discussione, finchè gli stampati con queste modificazioni siano distribuiti ai deputati.

*Voce dal banco della Commissione.* Non si è mai fatto questo: sono piccole modificazioni.

**OMODEI.** Non si sarà mai fatto per modifiche di poco conto.

**UNGARO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ungaro.

**UNGARO.** Sono dolente di dovermi opporre alla domanda dell'onorevole Omodei. Dopo le parole dette dall'onorevole relatore, dopo le dichiarazioni relative agli emendamenti presentati, dopo che tutti si sono concordati riguardo al ritiro degli articoli 6 e 9, mi pare che sia inutile stare a perdere tempo per aspettare che la nuova compilazione degli articoli sia a tutti distribuita. Io quindi prego la Camera che voglia continuare la discussione, poichè a quest'ora siamo tutti abbastanza edotti sugli articoli e sugli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Omodei, leggerò molto lentamente queste modificazioni, e frattanto ci giungerà il testo dalla stamperia e sarà distribuito.

Possiamo intanto passare alla discussione dei primi articoli del disegno di legge.

« Art. 1. È stabilita per i tenenti generali e maggiori generali e per gli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi dell'esercito permanente, esclusione fatta del corpo veterani ed invalidi, la posizione di *servizio ausiliario*. »

Su quest'articolo fu presentato un emendamento dagli onorevoli Corvetto ed Ungaro, i quali propongono che si aggiungano, dopo le parole: « esclusione fatta » le seguenti: « del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo contabile, del corpo veterinario, ecc. »

**UNGARO.** Lo ritiriamo.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 1, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. La posizione di servizio ausiliario è assegnata con regio decreto agli ufficiali indicati nell'articolo precedente, i quali, per età o per non possedere più tutte le qualità richieste per il servizio attivo nei corpi dell'esercito permanente, sono giudicati meno atti a proseguire in questo servizio, ma conservano tuttavia attitudine a prestare uno dei servizi specificati all'articolo 5. »

Su quest'articolo 2 è iscritto l'onorevole Compans. Ha facoltà di parlare.

**COMPANS.** Rinunzio.

**PRESIDENTE.** Allora non essendovi altri oratori iscritti, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. Agli ufficiali in servizio ausiliario si applicano le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali dell'esercito permanente, con quelle modalità che saranno determinate con decreto reale, udito il Consiglio di Stato e sul conforme parere del Consiglio dei ministri. »

Ha facoltà di parlare su quest'articolo l'onorevole Omodei.

**OMODEI.** Domando all'onorevole ministro della guerra due schiarimenti. Per quanto concerne la residenza viene essa prescelta dall'ufficiale che va in servizio ausiliario, oppure gli viene imposta dal Ministero? Domando ancora, e questo concerne l'articolo 4, se il tempo che gli ufficiali trascorrono nella posizione di servizio ausiliario è computato in caso di promozione.

Ecco gli schiarimenti che io domando.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**FERRERO, ministro della guerra.** L'ufficiale collocato nella posizione di servizio ausiliario, secondo il regolamento che verrà compilato, risiederà dove meglio gli aggrada: solamente dovrà darne partecipazione al rispettivo comandante di distretto. Quanto all'altra domanda sulla promozione, mi pare cosa estranea alla legge presente, e che riguardi piuttosto la legge di avanzamento.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, metto ai voti l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 4. Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario è computato per metà rispetto alla giubilazione ed alla riforma. Il tempo però di servizio effettivo prestato in caso di guerra, è computato per intero come per gli ufficiali in attività di servizio nell'esercito permanente. »

Su questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Ungaro del tenore seguente: